



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

UFFICIO II
AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO
VIA COSENZA N. 31 – CATANZARO – TEL. 0961/739200-199

IL DIRIGENTE

- VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “*Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA** la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “*con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti*”;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107, il quale prevede che “[...] *in occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*”;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 9 maggio 2017, n. 259, che “*dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo*”;
- VISTO** il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-*quater*, recante “*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO** il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare l’articolo 2, comma 4-*ter*, il quale dispone che: “*La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente... omissis*”;

VISTA l'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 concernete le *procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6-ter della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;*

VISTO l'articolo 6, comma 4, dell'O.M. 60/2020 il quale dispone che *“gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”;*

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 relativo alle *“Modalità e termini di presentazione delle istanze”* per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;

VISTE le istanze degli aspiranti con le quali si chiede, ciascuno per la classe di concorso indicata, di essere inclusi nelle graduatorie provinciali per le supplenze;

VISTO l'art. 8, comma 5 della sopracitata O. M. n. 60 del 10 luglio 2020;

VISTI i provvedimenti prot. n. 4743 del 13.08.2020 e prot. n. 5535 del 01.09.2020 di individuazione delle scuole polo per la valutazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui all'O.M. 60/2020;

VISTO il provvedimento prot. n. 5783 del 16.09.2020 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze definitive della provincia di Catanzaro;

VISTO l'art. 8, commi 7 e 9, in cui si prevede che *“l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”;*

VISTE le risultanze dei controlli effettuati dalle istituzioni scolastiche e che si intendono integralmente richiamate;

VISTI i provvedimenti di esclusione disposti da quest'Ufficio su proposta dell'istituzione scolastica di verifica per carenza del requisito di partecipazione ai sensi dell'art. 3 e seguenti dell'O. M. n. 60/2020;

VISTO il D.M. n. 51/2021, relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente, in applicazione dell'art. 10 dell'O. M. n. 60/2020;

ESAMINATE le istanze prodotte ai sensi del D.M. n. 51/2021 citato;

RICHIAMATO l'art. 10 bis della L. 241/90, a norma del quale la previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non è dovuta nell'ambito delle procedure concorsuali,

DECRETA

- 1) Sono pubblicate in data odierna le Graduatorie Provinciali per le Supplenze, valevoli per l'a. s. 2021/2022, su posto comune e di sostegno di ogni ordine e grado, ai sensi dell'O.M. n. 60/2020.
- 2) Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

- 3) L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
- 4) L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alla rettifica degli errori che saranno accertati.
- 5) Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.
- 6) La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale sostituisce qualsiasi forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati.
- 7) Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

IL DIRIGENTE

Vito Primerano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

*All'Albo on line – Al Sito Web
Ai DS delle Istituzioni scolastiche di Catanzaro e provincia
Alle OO. SS. Comparto scuola*

Il responsabile del procedimento: STEFANO TRONI

Pec: uspcz@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.cz@istruzione.it C.F.: 80001920794
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
Sito internet: www.istruzione.calabria.it/catanzaro